

DELIBERAZIONE 7 agosto 2017, n. 888

**Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), in particolare l'articolo 1, comma 1;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alla L.R. n. 42/1998, alla L.R. n. 32/2002, alla L.R. n. 21/2010, alla L.R. n. 66/2011, alla L.R. n. 77/2012, alla L.R. n. 77/2013, alla L.R. n. 86/2014, alla L.R. n. 70/2015, alla L.R. n. 81/2015), in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge regionale 11 novembre 2016 n.77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) e ss.mm.ii;

Visto il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)";

Visto il D.P.G.R. 12/08/2016, n. 60/R "Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/R/ (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 Norme in materia di difesa del suolo, tutela della

risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) che disciplina i rilasci delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e i criteri per la determinazione dei canoni";

Vista la deliberazione n. 829 del 31 luglio 2017 di approvazione del regolamento recante "Modifiche al Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) (Disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni)";

Preso atto che il Regolamento sopra citato definisce agli articoli 7 e 8 le tipologie di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e all'articolo 35 specifica i criteri per la determinazione dei canoni ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera a) della l.r.80/2015;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1138 del 15/11/2016 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico - revoca della DGRT n. 813/2016";

Vista la D.G.R.T. 28/12/2016, n. 1430 "Ridefinizione scadenze canoni idrici";

Visto la D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 "Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo";

Preso atto che l'eventuale differenza tra l'importo del canone 2016, applicato a titolo di acconto per l'annualità 2017 e il canone per l'anno 2017, così come determinato ai sensi della presente deliberazione è compensata o corrisposta alla scadenza del pagamento del canone per l'anno 2018;

Visto l'art. 28 comma 1 del DPGR 60/R che stabilisce che il primo canone, unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione, ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte;

Considerato che con riferimento ai canoni per le concessioni del demanio idrico l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 80/2015 sopra citata prevede che "la Giunta Regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, stabilisce con deliberazione: a) l'ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente; b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi";

Stabilito di fissare, per le annualità successive alla prima, al 30 novembre di ciascun anno il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, modificando il termine di cui alla DGRT n. 35 del 24/01/2017;

Dato atto che l'ammontare del canone è stato stabilito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r.80/2015 e dell'articolo 35 del regolamento sopra citato;

Visto l'articolo 23 della legge regionale n. 80/2015 in materia di oneri istruttori, il quale stabilisce che gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione, sono determinati sulla base della complessità dell'istruttoria e la Giunta regionale provvede con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni fermo restando la misura minima e massima stabilita nel medesimo articolo;

Ritenuto che nel caso di istanze con più tipologie di occupazione gli oneri istruttori sono dovuti per la sola tipologia di importo maggiore;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 34 del regolamento, gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori;

Visto l'articolo 31 del DPGR 60/R;

Ritenuto di stabilire ai sensi dell'articolo 31 sopra citato in due annualità del canone l'importo del deposito cauzionale da versare con le modalità di cui all'Allegato B, fatta eccezione per le concessioni brevi;

Preso atto che l'articolo 28 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R in merito ai ratei mensili del canone, si applica esclusivamente alle concessioni di durata superiore a dodici mesi in scadenza o rilasciate in corso d'anno;

Verificata l'opportunità di procedere alla riduzione dei canoni di alcune tipologie di occupazione già fissati con la Delibera 1138/2016 e ciò per rendere da una parte più coerente ed equo il quadro complessivo dei canoni così come stabiliti e dall'altra per renderlo, con le nuove previsioni, più aderente alle diverse realtà riscontrabili nel territorio regionale;

Ritenuto di non assoggettare a canone gli attraversamenti di aree demaniali che utilizzano manufatti

esistenti se il manufatto è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata;

Ritenuto opportuno confermare per gli orti ad uso familiare con superficie pari o inferiore a 500 mq l'esenzione dal pagamento del canone per i cittadini economicamente svantaggiati che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari alla seconda fascia di reddito;

Ritenuto opportuno prevedere che qualora il bene demaniale in concessione rappresenti l'unico accesso alla proprietà del concessionario, il canone stabilito per tale categoria di uso è ridotto del sessanta per cento rispetto all'importo di cui all'Allegato A della presente deliberazione;

Stabilito per le concessioni brevi di durata pari o inferiore al semestre un importo del canone dimezzato rispetto a quanto risultante dall'applicazione dei valori di cui all'allegato A, anche in merito alla determinazione del diverso canone minimo o unitario e fatta eccezione per le aree stimate sulla base del valore di mercato;

Stabilito che con riferimento all'occupazione di specchi d'acqua per ormeggio di cui al punto 2.9 dell'allegato A al presente atto, qualora i dati in possesso dell'Amministrazione per la determinazione del canone ai sensi di quanto stabilito all'articolo 35, lettera d), del regolamento 60/R/2016, siano in m in luogo dei mq, si applica il criterio di conversione riportato nell'allegato A al presente atto ai fini della determinazione del canone di occupazione e nelle more del riordino dei titoli concessori e dei relativi disciplinari;

Stabilito che gli uffici al fine della determinazione del canone commisurato alle stime di mercato possono utilizzare i valori riportati dall'Osservatorio del Mercato dei Valori Immobiliare del territorio di riferimento;

Dato atto che le disposizioni di cui all'allegato A non producono minori entrate previste a titolo di canoni sul bilancio regionale, in quanto il presente atto provvede a rideterminare i canoni tra i diversi usi, a parità di previsione di entrata;

Richiamate, per quanto non espressamente disciplinate nel presente atto, le norme specifiche di settore in materia di entrate extra tributarie, in particolare quanto previsto al Capo II, sezione III, artt. 18, 18bis, 19, 20, 20bis e 21, Capo III Sezione II art. 24, 26 e 35 del regolamento n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Preso atto che per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto in materia di riscossione dei canoni, si applica la vigente normativa di settore;

Ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione degli oneri istruttori per alcune categorie di uso delle aree demaniali;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'allegato B "Modalità di versamento dei canoni", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'allegato C "Oneri istruttori dovuti per il rilascio delle concessioni del demanio idrico" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che la presente deliberazione e gli allegati quali parti integranti e sostanziali della stessa acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento regionale "Modifiche al Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) (Disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni)";

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 27 luglio 2017;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di fissare, per le annualità successive alla prima, al 30 novembre di ciascun anno il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 1, comma 13 della l.r. 77/2016;

3. di stabilire che le disposizioni del presente atto si applicano alle concessioni rilasciate a decorrere dall'1/1/2016 e a quelle rilasciate dalla province in data antecedente all'1/1/2016, anche con particolare riferimento alla determinazione del canone;

4. di stabilire che per l'uso "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare

dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione;

5. di stabilire che per gli orti ad uso familiare con superficie inferiore a 500mq viene determinato l'uso gratuito a cittadini economicamente svantaggiati che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari alla seconda fascia di reddito;

6. di stabilire che qualora il bene demaniale in concessione rappresenti l'unico accesso alla proprietà del concessionario, il canone definito per tale categoria di uso è ridotto del sessanta per cento rispetto all'importo di cui all'Allegato A della presente deliberazione;

7. di stabilire per le concessioni brevi di durata pari o inferiore al semestre un importo del canone dimezzato rispetto a quanto risultante dall'applicazione dei valori di cui all'allegato A, anche in merito alla determinazione del diverso canone minimo o unitario e fatta eccezione per le aree stimate sulla base del valore di mercato;

8. di stabilire che con riferimento all'occupazione di specchi d'acqua per ormeggio di cui al punto 2.9 dell'allegato A al presente atto, qualora i dati in possesso dell'Amministrazione per la determinazione del canone ai sensi di quanto stabilito all'articolo 35, lettera d), del regolamento 60/R/2016, siano in ml in luogo dei mq, si applica il criterio di conversione riportato nell'allegato A al presente atto ai fini della determinazione del canone di occupazione ;

9. di stabilire che nel caso di istanze con più tipologie di occupazione gli oneri istruttori sono dovuti per la sola tipologia di importo maggiore;

10. di stabilire che i titolari di concessione sono tenuti al pagamento di quanto richiesto con le modalità e nei termini che saranno indicati in sede di notifica;

11. di autorizzare il Settore Contabilità, trascorsa inutilmente la scadenza di pagamento, a provvedere ai sensi del Regolamento di Contabilità Regionale approvato con D.P.G..R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii.

12. di stabilire che la presente deliberazione e gli allegati quali parti integranti e sostanziali della stessa acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento regionale "Modifiche al Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) (Disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni)";

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 ed è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

## Scheda classificazione Usi Demanio Idrico Suolo

	Uso e Sottocategorie di Uso	Parametri per il calcolo del canone*****
<b>1</b>	<b>ATTRAVERSAMENTI AEREI CON ELETTRODOTTI</b>	
1.1	fino a 400 V	6.83 ad attraversamento
1.2	oltre 400 V fino a 30'000 V	102.46 ad attraversamento
1.3	oltre 30'000 V fino a 150'000 V	133.18 ad attraversamento
1.4	oltre 150'000 fino a 250'000 V	204.89 ad attraversamento
1.5	Oltre 250'000 V	307.35 ad attraversamento
1.6	ALTRI ATTRAVERSAMENTI AEREI	Lunghezze pari o inferiori a 100 m: 250 € Lunghezze superiori a 100 m: si applicano 250 € per i primi 100m e 1.5 €/m per la parte eccedente  <i>Attraversamenti con cavi elettrici o tubazioni per servire aree di pertinenza o manufatti accessori del fabbricato principale € 100 ad attraversamento.</i>
<b>2</b>	<b>UTILIZZAZIONI AREE</b>	
2.1	<b>Uso agricolo</b> <i>(seminativo, pascolo, pioppicoltura, ricovero bestiame, orto ed altri fini agricoli, richiesto da imprenditore agricolo o coltivatore diretto connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice Civile)</i>	canone unitario 150 € fino a 5000 mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato  <b>Nel caso di colture cerealicole e foraggere:</b> canone minimo 50 € per superfici fino a 5'000 mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato
2.2	<b>Uso commerciale o industriale</b> <i>(parcheggi, area di deposito, aree ad uso nautico, accessi ecc.)</i>	canone minimo 300 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 3.50 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato  <i>Per zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale e/o con vocazione turistica, o in presenza di costruzioni o manufatti strettamente funzionali all'attività si applica il valore di mercato, anche con riferimento alle superfici pari o inferiore a 5'000 mq.</i>
2.3	<b>Non agricolo</b> <i>(sistemazione a verde quali parchi, verde pubblico, ricreativo, orti e giardini ecc)</i>	Canone minimo 270€ Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 1.5 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato  <i>Nel caso di orti ad uso familiare fino a 500 mq** si applica un canone unitario pari a 50 € in luogo delle tariffe stabilite per l'uso non agricolo.</i>
2.4	<b>Uso strumentale finalizzato al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.</b>	canone minimo 250 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 0.8 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato
2.5	<b>Pubblica utilità o destinati ad attività sociali e all'erogazione di pubblici servizi</b>	canone unitario pari a 250 €
2.6	<b>Uso pubblicità e cartellonistica</b>	canone unitario pari a 250 €
2.7	<b>Parcheggi ad uso privato</b>	canone minimo 300 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 3.50 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato  <i>Nelle zone A come definite dallo strumento urbanistico si applica sempre il valore di mercato.</i>
2.8	<b>Uso sportivo dilettantistico</b>	canone minimo 300 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 2.00 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato  <i>Per zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale e/o con vocazione turistica si applica il valore di mercato, anche con riferimento alle superfici pari o inferiore a 5'000 mq.</i>
2.9	<b>Ormezzi*****</b> <i>(aree di ormeggio e stazionamento natanti, ormezzi per nautica da diporto, ormezzi privati, ormezzi per attività</i>	<b>uso produzione e servizi:</b>  Per occupazioni di durata superiore a 6 mesi canone minimo 220 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 13.00 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato  Per occupazioni di durata pari o inferiore ai 6 mesi canone minimo 170 € Per superfici fino a 5'000 mq: 11.00 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato

ALLEGATO A

	Uso e Sottocategorie di Uso	Parametri per il calcolo del canone*****
	sportive dilettantistiche e ricreative)	<p><b>uso privato:</b> canone minimo 250 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 13.00 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato</p> <p><b>uso sportivo dilettantistico o ricreativo:</b> canone minimo 130 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 8.50 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato</p>

ALLEGATO A

	Uso e Sottocategorie di Uso	Parametri per il calcolo del canone*****
2.10	Proiezioni terrazze	Valore ad unità pari a 80 €
2.11	Uso turistico ricettivo	Superfici pari o inferiori a 200mq: canone unitario pari a 300 € Superfici superiori a 200mq: si applicano i valori previsti per le superfici fino a 200 mq con l'aggiunta di 2 €/mq per la parte di superficie eccedente
2.12	Specchio d'acqua adibito alla pesca con bilance e retoni	Superfici pari o inferiori a 60 mq: canone unitario 200 € Per superfici superiori a 60 mq: 3.5 €/mq
<b>3</b>	<b>TOMBATURE</b>	
3.1	Uso agricolo	canone minimo 250 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 0.025 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato
3.2	Uso commerciale, turistico ricettivo o industriale (parcheggi, area di deposito, accessi ecc.)	canone minimo 300 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 2.5 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato  <i>Per zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale e/o con vocazione turistica, o in presenza di costruzioni o manufatti strettamente funzionali all'attività si applica il valore di mercato, anche con riferimento alle superfici pari o inferiori a 5'000 mq.</i>
3.3	Uso residenziale o strumentale (finalizzato al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale)	canone minimo 250 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 1.0 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato
3.4	Pubblica utilità o destinati ad attività sociali e all'erogazione di pubblici servizi	Per lunghezze pari o inferiori a 100m: canone unitario pari a 250 € Per lunghezze superiori a 100m: 250 € per i primi 100 m e 1.80 €/m per la parte eccedente
3.5	Parcheggi ad uso privato	canone minimo 300 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 6.0 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato  <i>Nelle zone A come definite dallo strumento urbanistico si applica sempre il valore di mercato.</i>
3.6	Uso sportivo dilettantistico	canone minimo 250 € Per superfici pari o inferiori a 5'000 mq: 1.8 €/mq Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato
<b>4</b>	<b>ATTRAVERSAMENTI CON PONTI, PASSERELLE, TOMBINI E GUADI</b>	
4.1	Residenziali	Lunghezze pari o inferiori a 100 m: 250 € ad unità Lunghezze superiori a 100 m: 250 € fino 100 m e 4.00 €/m per la parte eccedente.  <i>Il canone è ridotto del 60% qualora il bene in concessione rappresenti l'unico accesso alla proprietà</i>
4.2	Attività produttive	Lunghezze pari o inferiori a 100 m: 300 € ad unità Lunghezze superiori a 100 m: si applicano 300 € per i primi 100m e 5.00 €/m per la parte eccedente  <i>Il canone è ridotto del 60% qualora il bene in concessione rappresenti l'unico accesso alla proprietà</i>
4.3	Agricolo-forestale	Lunghezze pari o inferiori a 100 m: 200 € ad unità Lunghezze superiori a 100 m: si applicano 200 € per i primi 100m e 0.30 €/m per la parte eccedente  <i>Il canone è ridotto del 60% qualora il bene in concessione rappresenti l'unico accesso alla proprietà</i>
<b>5</b>	<b>GUADI, PONTI E VIADOTTI PER PUBBLICA UTILITÀ</b>	
5.1	Enti pubblici	180 € per singolo attraversamento
5.2	Gestori pubblici servizi	250 € per singolo attraversamento
5.3	Viadotti paralleli al corso d'acqua	6 €/Km con un minimo di 250 €

ALLEGATO A

	Uso e Sottocategorie di Uso	Parametri per il calcolo del canone*****
6	<b>SCARICHI ACQUE</b>	
6.1	Acque piovane	100 € per singolo scarico
6.2	Acque reflue domestiche	230 € per singolo scarico
6.3	Acque reflue industriali	270 € per singolo scarico
6.4	Acque reflue urbane	250 € per singolo scarico
7	<b>PARALLELISMI</b> <i>(condotte e altre linee, sia aeree che interrato, che corrono parallelamente anche all'interno del corso d'acqua)</i>	canone pari a 0.15 €/ml canone minimo 270€
8	<b>TAGLI DI VEGETAZIONE</b>	<b>RIPULITURA DI ARBUSTI E CANNE</b> canone pari a 50 € Per superfici superiori a 5'000 mq si applica il valore di mercato <b>SFALCIO</b> 10 €/ha con un minimo di 10 € <b>ALBERATURE</b> Per superfici inferiori a 500 mq: 50 € Per superfici superiori a 500 mq: a stima in base al valore di mercato del legname
9	<b>DIFESA IDRAULICA</b> <i>(muri di contenimento, briglie, scogliere ecc, realizzati da privati su area demaniale)</i>	canone unitario 250 €
10	<b>ESTRAZIONE DI MATERIALE</b>	GHIAIA 5€/mc ALTRO 4€/mc
11	<b>ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI O UTILIZZANDO MANUFATTI ESISTENTI****</b>	Lunghezza pari o inferiori a 100m: 300 € per singolo attraversamento Lunghezza superiore 100m: si applicano 300€ per i primi 100 m e 2.50 €/m per la parte eccedente.
12	<b>USO OPERA IDRAULICA A FINI IDROELETTRICI</b>	Per larghezze del corso d'acqua inferiori a 30 m e/o altezze dell'opera idraulica inferiore al metro: 300 € Per larghezze del corso d'acqua superiori a 30 m e/o altezze dell'opera idraulica superiore al metro: 500 €
13	<b>USO CANTIERISTICO</b>	Superfici pari o inferiori ai 100 mq: 200 €/unità Superfici superiori ai 100 mq: si applicano 200 € per i primi 100mq e 1.00 €/mq per la porzione di area eccedente.
14	<b>MANIFESTAZIONI ED EVENTI COLLEGATI AD ATTIVITA' COMMERCIALI</b>	Per superfici pari o inferiori ai 150 mq: per durate inferiori ai 30 gg si applica un canone di 1'000 € per durate superiori ai 30 gg e minori di 3 mesi si applica un canone di 1'000 € maggiorato di 15.00 €/gg per la parte eccedente Per superfici superiori ai 150 mq: si applicano i valori previsti per le superfici inferiori ai 150 mq con l'aggiunta di 1.00 €/mq per la parte di superficie eccedente  <i>Per zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale e/o con vocazione turistica, il canone è triplicato.</i>
*	Per tipologie di occupazione non indicate nei punti precedenti ed ove ricorrono situazioni di tipo particolare, quali l'utilizzazione di grandi estensioni, il canone, tenuto conto della destinazione d'uso dell'area, nonché dell'ubicazione e consistenza della stessa, sarà commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato, avuto riguardo delle leggi in materia.	
**	Le concessioni di orti di estensione inferiore o pari ai 500 mq a cittadini socialmente svantaggiati, secondo l'indice correntemente usato per valutare la situazione economica, (ISEE < 21.265,87€), sono gratuiti. Si provvederà con la lettera di invio del bollettino a porre a carico del concessionario la certificazione di quanto riportato.	
***	Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione. Si provvederà con la lettera di invio del bollettino a porre a carico del concessionario la certificazione di quanto riportato.	
****	qualora i dati in possesso dell'Amministrazione per la determinazione del canone siano in ml in luogo dei mq, per la quantificazione del canone si applica il criterio di conversione 1ml = 3.3 mq.	
*****	per occupazioni brevi di durata pari o inferiore al semestre, se non diversamente specificato nel presente atto, il canone è dimezzato, anche con riferimento al valore minimo e/o unitario.	



Allegato B

### Modalità di versamento dei canoni

1. L'importo previsto dovrà essere versato sul conto corrente individuato dall'Amministrazione Regionale, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli uffici postali o presso gli uffici dell'Ente. Il mancato o tardivo ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

E' possibile ricorrere al pagamento mediante versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana:

- codice IBAN IT 8900760102800001031575820 indicando nella **causale**: ***“Oneri istruttori, Codice fiscale e n. concessione”***;

- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale**: ***“Canone, Codice fiscale e n. concessione”***;

- codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella **causale**: ***“Imposta, Codice fiscale e n. concessione”***;

Ente pubblico soggetto ai commi 8, 9, 10 dell'art. 35 D.L. 1/2012: i versamenti dovranno obbligatoriamente essere effettuati sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938).

In caso di versamento tramite bonifico bancario/postale è *tassativamente* necessario:

- effettuare un versamento per ogni singola concessione;

In alternativa è possibile utilizzare la modalità di pagamento on - line accedendo alla piattaforma dei pagamenti regionali <http://open.toscana.it> cliccando su “Servizi Toscana”, poi su “demanio idrico”.

2. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici dell'Ente, le modalità di pagamento indicate nei commi precedenti potranno essere variate, qualora ritenuto opportuno, per garantire maggiore efficienza ed efficacia dei pagamenti.

### Avvisi di scadenza e avvisi bonari

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, il Settore “Politiche fiscali e riscossione” può inviare ai concessionari avvisi di scadenza e/o comunicazioni.

2. Il Settore può, altresì, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei canoni non versati, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del concessionario ed alla determinazione del canone dovuto.

L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito secondo le risultanze del sistema informativo regionale per consentire al concessionario di regolarizzare la propria posizione.

### Deposito cauzionale

1. L'art. 31 del regolamento prevede che il concessionario provveda al versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e comunque non può essere inferiore a un'annualità del canone e superiore a tre, ciò al fine di garantire l'amministrazione concedente sul soddisfacimento di tutti i suoi crediti, sul rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di

inottemperanza del concessionario e soprattutto sulla possibilità di eseguire quei lavori che improvvisamente dovessero rendersi necessari per avere il concessionario contravvenuto ai propri obblighi.

2. L'importo del deposito cauzionale, da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente postale indicato dal Settore, in nessun caso potrà essere inferiore ad una cifra corrispondente a due annualità del canone, tranne nella fattispecie di concessioni di durata inferiore all'anno, in cui la cauzione non è dovuta. Dovrà sempre determinarsi nel disciplinare dell'atto di concessione che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro un congruo termine.

3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:

- Versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana  
- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale**: "**Cauzione, Codice fiscale e n. concessione**";

- Fideiussione bancaria

- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio ramo cauzioni.

Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dalla struttura competente della Regione Toscana ed entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

4. La restituzione dei depositi cauzionali di cui all'articolo 31 del d.p.g.r.60/R/2016, versati a garanzia degli obblighi assunti dai soggetti concessionari con gli atti di concessione del demanio idrico e delle relative aree, è prevista con decreto dirigenziale da parte del Settore competente che prende atto del decreto di cui all'articolo 38, comma 1 bis del d.p.g.r.60/R/2016 o, nei casi non riconducibili al citato articolo 38, comma 1 bis, dell'istruttoria da parte del Settore del Genio Civile competente che effettua la verifica della necessità di svincolare tutto o parte del deposito cauzionale, dell'adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione e degli obblighi previsti dagli articoli 22 e 23 del D.P.G.R. 60/R.

Le somme a titolo di depositi cauzionali sono infruttifere.

#### **Modalità di versamento degli oneri istruttori**

1. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.

2. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è dovuto comunque a prescindere dall'esito del procedimento.

3. Gli enti pubblici territoriali che facciano richiesta di concessione di beni demaniali per i compiti di istituto, sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.

#### **Rimborsi di somme erroneamente corrisposte**

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità, fatte salve le diverse determinazioni previste nella normativa di riferimento.

2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento, il rimborso delle somme versate erroneamente.

3. I tempi e le modalità operative per effettuare i rimborsi sono stabilite con delibera di Giunta regionale.

### **Importi minimi**

1. Per canoni indebitamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio;
2. Non si fa luogo al recupero e all'applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.

### **Controllo di merito in materia di riscossione**

1. Il controllo di merito sulla riscossione consiste nella verifica incrociata tra canone dovuto, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni, al fine di evidenziare le eventuali evasioni totali o parziali del canone, i ritardati pagamenti e gli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.

## Allegato C

**Oneri istruttori dovuti per il rilascio delle concessioni del demanio idrico**

L'avvio del procedimento di rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del richiedente di oneri per l'espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione, determinati secondo la tabella di seguito riportata:

	<b>Uso e sottocategoria di uso</b>	<b>Oneri istruttori</b>
1	Attraversamenti aerei	€ 75,00
2	Utilizzazioni aree	€ 100,00
3	Tombature esistenti	€ 200,00
4	Attraversamenti con ponti, passerelle tombini e , guadi	€ 100,00
5	Ponti, viadotti e guadi per pubblica utilità	€ 200,00
6	Scarichi acque	€ 75,00
7	Parallelismi	€ 75,00
8	Tagli di vegetazione	€ 75,00
9	Difesa idraulica	€ 100,00
10	Estrazione di materiale	€ 100,00
11	Attraversamenti sotterranei	€ 100,00
13	Uso cantieristico	€ 75,00 nel caso di Superfici inferiori a 100mq
		€ 100,00 nel caso di Superfici superiori a 100mq
14	Manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali	€ 250,00
15	Vulture, rinunce e subentri	€ 75,00

\*Ai sensi dell'art. 34 c. 3 del DPGR 60/R gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

\*\* Nel caso di istanze con più tipologie di occupazione gli oneri istruttori sono dovuti per la sola tipologia di importo maggiore